

STUDIO LEGALE  
DI GIAMPIETRO

Avv. Sabrina Di Giampietro  
Cognome in casella

Avv. Laura G. T.  
Dotessa Giulia Tigan

Via Marsili, 17  
40124 Bologna  
Tel. e fax 051 224111  
e-mail: di giampietro@studiolg.it

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Proc. pen. n. 482/2020 R.G.N.R. – 49/2020 R.GdP.  
n. 11/22 R.G.Sent.

Nei confronti di Carla Zandi

P.C. Gloria Carpi

**ATTO DI APPELLO E CONTESTUALI MOTIVI**

Il sottoscritto Avv. Sabrina Di Giampietro del Foro di Bologna, difensore di fiducia e procuratore speciale, giusta nomina in calce, della signora Carla Zandi, nata a Molinella (BO) il 19 maggio 1974, ed ivi residente in Piazza Anselmo Martoni n. 21, C.F. ZNDCRL74E59F288B, con il presente atto

**DICHIARA**

di voler proporre appello, come in effetti propone, avverso la sentenza n. 11/22 R.G. Sent. emessa dal Giudice di Pace di Imola il 24 febbraio 2022, con motivazione depositata il 9 marzo 2022 nei termini indicati ai sensi dell'art. 544, secondo comma c.p.p., recante la seguente condanna dell'odierna appellante per i reati p. e p. dagli artt. 612 e 582 c.p.: *"dichiara Zandi Carla responsabile dei reati a lei ascritti in rubrica e ritenuto il vincolo della continuazione e più grave il reato di cui al capo b), concesse le attenuanti generiche, la condanna alla pena di 300 euro di multa e al pagamento delle spese processuali; visto l'art. 538 c.p. condanna l'imputata Zandi Carla al risarcimento dei danni in favore di Gloria Carpi, costituitasi parte civile, danni che liquida in via equitativa in euro 650,00; condanna inoltre la stessa alla refusione delle spese di costituzione che liquida complessivamente in euro 2.160,00 oltre rimborso spese generali IVA se dovuta e CPA come per legge"*.

In questa sede si intende impugnare la sentenza in epigrafe in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata e al trattamento sanzionatorio applicato

deducendo

- erronea applicazione della legge penale
- travisamento ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie
- omessa motivazione in relazione al risarcimento del danno in via equitativa

Per i seguenti motivi in fatto e diritto

- 1) *Violazione dell'art. 192 c.p.p. in merito al travisamento delle risultanze processuali in relazione*

STUDIO LEGALE  
DI GIAMPIETRO

Avv. Sabrina Di Giampietro  
Patrocinante in Cassazione

Avv. Laura Grilli  
Dott.ssa Giulia Tigani

via Marsili n. 17  
40124 Bologna  
Tel. e fax 051.33.49.51  
e-mail: digiampietrolex@libero.it

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**Proc. Pen. n. 482/20 R.G.N.R – n. 49/20 RGP**

**Nei confronti di:** Carla Zandi

**P.C. Gloria Carpi**

**NOMINA A DIFENSORE E PROCURA SPECIALE**

La sottoscritta Carla Zandi nata a Molinella (BO) il 19 maggio 1974 e residente a Molinella (BO) in Piazza Anselmo Martoni n. 21, domiciliata in Molinella, Frazione Marmorta, Via Fiume Vecchio n. 240, C.F. ZNDCRL74E59F288B

**conferisce nomina e procura speciale**

all'Avv. Sabrina Di Giampietro del Foro di Bologna, affinché in riferimento al presente procedimento penale pendente innanzi il Tribunale di Bologna, lo rappresenti e lo difenda, in ogni stato e grado del processo, conferendole le più ampie facoltà di legge, ricompresa quella di nominare, sin dalla prima udienza, sostituti processuali e dando sin da ora per ratificata ogni attività difensiva intrapresa dal difensore nell'interesse della scrivente.

Attribuisce al difensore così nominato anche il mandato specifico di proporre opposizione al decreto penale, con scelta di rito, di chiedere la definizione del processo con oblazione, con rito abbreviato ai sensi degli artt. 438 c.p.p. o con applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 c.p.p. alle migliori condizioni, purché la stessa sia condizionalmente sospesa.

Dichiara inoltre di eleggere domicilio in Molinella, Frazione Marmorta, Via Fiume Vecchio n. 240.

Bologna, 4 aprile 2022

Sig.ra Carla Zandi

*Carla Zandi*

E' autentica

*Sabrina Di Giampietro*  
Avv. Sabrina Di Giampietro

Deposito in Cancelleria

Oggi 04/04/2022



*Sabrina Di Giampietro*

carlazandi1@libero.it

7/4/2022 20:08

## Fwd: Proc. Pen. n. 428/2020 R.G.diP - Atto di appello

Salve Avvocato, purtroppo ho letto di fretta e furia il tutto, per cui le dico cosa ho visto da correggere nell'immediato, perché solo ora ho la possibilità di guardare il computer.

Le cose da correggere, sono nella pagina 2 alla 12 riga circa, quando scrive che alle ore 4.00 nella solita contestazione di diatriba, le avrei detto qualcosa. In verità la notte del 19 febbraio erano le 2.35 - 40, mentre quelle solite di contestazione l'orario sopra. In casa della Carpi erano sia lei che Tricomi, ed io attirata dalle loro voci, ho detto qualcosa. Insieme sono scesi, e per primo lui mi ha stretto le braccia immobilizzandomi e tenendomi ferma a terra, dove stavo soffocando. La Carpi si è aggiunta dandomi dei calci, ma lo ha fatto in un modo che non mi lasciasse troppi lividi, per la quale ragione avevo solo dei bozzi. Io però nel cercarmi di divincolare me ne sono trovati alla braccia anche di Tricomi, ma tanto è stato il mio turbamento che prima di andare ad un Pronto Soccorso, mi sono dovuta riprendere, nel frattempo erano spariti.

Per il resto, per me è troppo tecnico, comunque mi sembra che la contestazione del Giudice di Pace, sull'immotivata sua giustificazione, è coerente. Grazie e se corregge l'ora, e il fatto che nell'appartamento erano in due (e non che sia l'uno che l'altro erano nei propri rispettivi appartamenti), le sarei grata. Grazie e a risentirla.

----- Messaggio originale -----

Da: Laura Grilli <[l.grilli@digiampietrolex.com](mailto:l.grilli@digiampietrolex.com)>

A: [carlazandi1@libero.it](mailto:carlazandi1@libero.it)

Cc: [Avv. Sabrina di Giampietro](#)

Data: 06/04/2022 16:08

Oggetto: Proc. Pen. n. 428/2020 R.G.diP - Atto di appello

Gentile Sig.ra Zandi,

in riferimento al procedimento penale in oggetto, facendo seguito all'incontro occorso il 4 aprile u.s., con la presente allego la bozza dell'atto d'appello redatta nel Suo interesse (all.1).

Qualora volesse apportare delle modifiche chiediamo di indicarle in giallo così da renderle facilmente visibili.

Restiamo in attesa di un Suo riscontro entro la giornata del 7 aprile p.v. in modo da procedere tempestivamente al deposito l'8 aprile p.v.

A disposizione per qualsivoglia chiarimento, invio cordiali saluti

Per Avv. Sabrina Di Giampietro

Avv. Laura Grilli

--

**Avv. Laura Grilli**

**Studio Legale Di Giampietro**

40124 Bologna, via Marsili n. 17

Tel. e fax 051.33.49.51

E mail: [l.grilli@digiampietrolex.com](mailto:l.grilli@digiampietrolex.com)

STUDIO LEGALE  
**DI GIAMPIETRO**

Avv. Sabrina Di Giampietro  
*Patrocinante in Cassazione*

Avv. Laura Grilli  
Dott.ssa Giulia Tigani

via Marsili n. 17  
40124 Bologna  
Tel. e fax 051.33.49.51  
e-mail: digiampietrolex@libero.it

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**Proc. pen. n. 482/2020 R.G.N.R. – 49/2020 R.GdP.**

n. 11/22 R.G.Sent.

**Nei confronti di Carla Zandi**

**P.C. Gloria Carpi**

**ATTO DI APPELLO E CONTESTUALI MOTIVI**

Il sottoscritto Avv. Sabrina Di Giampietro del Foro di Bologna, difensore di fiducia e procuratore speciale, giusta nomina in calce, della signora Carla Zandi, nata a Molinella (BO) il 19 maggio 1974, ed ivi residente in Piazza Anselmo Martoni n. 21, C.F. ZNDCRL74E59F288B, con il presente atto

**DICHIARA**

di voler proporre appello, come in effetti propone, avverso la sentenza n. 11/22 R.G. Sent. emessa dal Giudice di Pace di Imola il 24 febbraio 2022, con motivazione depositata il 9 marzo 2022 nei termini indicati ai sensi dell'art. 544, secondo comma c.p.p., recante la seguente condanna dell'odierna appellante per i reati p. e p. dagli artt. 612 e 582 c.p.: *“dichiara Zandi Carla responsabile dei reati a lei ascritti in rubrica e, ritenuto il vincolo della continuazione e più grave il reato di cui al capo b), concesse le attenuanti generiche, la condanna alla pena di 300 euro di multa e al pagamento delle spese processuali; visto l'art. 538 c.p. condanna l'imputata Zandi Carla al risarcimento dei danni in favore di Gloria Carpi, costituitasi parte civile, danni che liquida in via equitativa in euro 650,00; condanna inoltre la stessa alla refusione delle spese di costituzione che liquida complessivamente in euro 2.160,00 oltre rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge”*.

In questa sede si intende impugnare la sentenza in epigrafe in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata e al trattamento sanzionatorio applicato

deducendo

- erronea applicazione della legge penale
- travisamento ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie
- omessa motivazione in relazione al risarcimento del danno in via equitativa

Per i seguenti motivi in fatto e diritto

- 1) *Violazione dell'art. 192 c.p.p. in merito al travisamento delle risultanze processuali in relazione*

*all'attendibilità della persona offesa ed in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo delle condotte contestate*

All'imputata vengono contestati i reati di minaccia e lesioni per aver aggredito il giorno 19 febbraio 2020, verbalmente e fisicamente, la signora Carpi, all'interno del cortile del condominio da entrambe abitato, sito in via via Fiume Vecchio n. 240.

All'epoca dei fatti la Carpi abitava l'immobile sopra quello della Zandi.

Tra le medesime da tempo non sussistevano buoni rapporti di vicinato. Nonostante la Zandi avesse più volte segnalato alla condomina il disturbo arrecato dalla stessa con l'utilizzo di tacchi in casa in orari non consoni, epiteti rivolti dalla Carpi alla Zandi in diverse occasioni, escrementi del cane della Carpi sotto la finestra della Zandi, continui insulti proferiti dalla Carpi nei riguardi della Zandi, l'odierna p.o. non ha mai desistito da tali comportamenti, a dir poco provocatori.

Il 19 febbraio 2020 avveniva tra le parti uno dei tanti diverbi, scatenato in quella circostanza dal rumore dei tacchi generato dalla Carpi verso le ore 2.30/2.40 circa di notte.

Per tale ragione, la Zandi, affacciandosi al proprio balcone, urlava alla Carpi di cessare detta condotta non riuscendo a riposare in alcun modo.

A tale richiesta la Carpi e il suo convivente scendevano al piano sottostante, suonavano alla porta della Zandi e, una volta avutala di fronte, iniziavano ad offenderla dando luogo anche ad aggressioni fisiche.

All'esito dell'istruttoria l'organo di prime cure ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputata sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, ritenendo erroneamente che tali dichiarazioni possono ritenersi avvalorate delle altre testimonianze assunte nel corso del dibattimento: *“nel merito la circostanziata deposizione della parte civile Gloria Carpi risulta pienamente attendibile, trovandosi sostanziale riscontro nelle deposizioni dei testi Tricomi e Colasanto, e finanche nelle stesse dichiarazioni dell'imputata”* (sentenza, pag. 2).

In realtà, l'organo di prime cure, nella valutazione delle risultanze istruttorie, non ha considerato la produzione documentale della scrivente difesa del 14 ottobre 2021, ed in particolare la denuncia sporta dalla Zandi il 4 luglio 2021 per i medesimi fatti di cui al capo d'imputazione.

Della denuncia emergono chiaramente sia le lesioni subite sia lo stato di ansia e paura in cui viveva l'imputata a causa di tale episodio, particolarmente aggressivo e minaccioso: *“imprecavo la signora del piano di sopra Carpi Gloria di fare meno rumore in quanto camminava in casa con dei camperos mentre parlava con il convivente [...] la signora rispondeva alle mie imprecazioni dicendo se io ero normale. La stessa scendeva nel cortile antistante la mia abitazione e venivo picchiata..nel contesto la stessa mi riferiva che ero una puttana..a quel punto gridavo per cercare aiuto ma nessuno mi soccorreva, riuscivo a stringere il pollice della signora lo mordevo per*



*liberarmi dalla morsa [...] appena mi sono liberata fuggivo in pigiama e infradito..lungo il cammino incontravo una pattuglia dei carabinieri che avevo chiamato, gli stessi mi fermavano e mi dicevano di aspettare in panchina poichè dovevano andare a parlare anche con la controparte..io impaurita delle calunnie della signora mi allontanavo recandomi presso l'officina di mio padre” (denuncia 4 luglio 2020).*

Ciò nonostante, il Giudice ritiene che *“le presunte lesioni subite invece dalla signora Zandi non hanno trovato alcun riscontro né in un referto di pronto soccorso”* (sentenza, pag. 3).

Ciò che non risulta riscontrato è invece la versione dei fatti offerti dall'odierna parte civile, la quale, contrariamente a quanto scritto in sentenza<sup>1</sup>, è stata smentita del teste Tricomi:.....*sono sceso e la Carpi mi disse che era stata minacciata ...eravamo nel cortile avanti alla porta di casa della Zandi... mi sono girato e ho visto la Zandi con la Carpi che si azzuffano erano a terra..la colluttazione è durata non più di cinque minuti”* (Ud. 14 ottobre 2021, pag.1).

Più pregnante e indiscutibile quanto riferito dai Carabinieri intervenuti: *“abbiamo incontrato una donna che ha attirato la nostra attenzione: era parecchio provata, ci disse di chiamarsi Carla Zandi, che aveva avuto una discussione con i suoi vicini di casa” ...messa lei in sicurezza ci siamo recati nel condominio indicato dove abitava la Zandi Carla, li abbiamo identificato la sig.ra Carpi Gloria e il sig. Tricomi Vittorio”* (Colasanto, Ud. 14 ottobre 2021, pag. 1).

Nonostante le risultanze istruttorie, il Giudice ritiene non provata la versione dell'imputata, dando unicamente credito alla testimonianza della persona offesa: *“Tale versione rimane priva di riscontro mentre trova conferma quanto diversamente affermato dalla Carpi”* (sentenza, pag. 2).

La scrivente difesa evidenzia come le conclusioni a cui giunge il Giudicante interpretano erroneamente quanto indicato da dottrina e giurisprudenza autorevole: la persona offesa è quasi sempre portatrice di interessi antagonistici rispetto a quelli dell'imputato in quanto esiste un collegato interesse patrimoniale della stessa *“ragione per cui la sua testimonianza non è immune da sospetti e deve esser valutata in modo particolarmente rigoroso”* (Cass. Pen. 28837/2020) soprattutto quando si sia costituita parte civile: *“le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono (...) essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone”* (Cass.

---

<sup>1</sup> *“tale versione rimane priva di riscontro, mentre trova conferma quanto diversamente affermato dalla Carpi: in apprensione per le minacce ricevute, essa chiamò telefonicamente il sig. Vittorio Tricomi amico che vive in diverso appartamento all'interno dello stesso stabile in Via Marmorta; fu lui a scendere, da solo, dalla Zandi, per provare a calmarla [...] sentendo le urla scese al piano terra anche la Carpi”* (Sentenza, Pag. 3)

Pen., Sez. 5, Sentenza n. 1666/2014, Rv. 261730; Cfr. analogamente, Sez. U, Sentenza n. 41461/2012, Rv. 253214).

Emerge chiaramente, dunque, come sia stata disattesa l'interpretazione fornita in questi anni dalla Suprema Corte in merito alla corretta valutazione delle prove e all'applicazione delle regole di giudizio (Cass. Pen. 602/13), ovvero la necessità che gli indizi posti a fondamento di una sentenza di condanna debbano corrispondere a dati di fatto certi ed essere, come stabilito dall'art. 192, co 2 c.p.p., gravi - cioè in grado di esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto - precisi - cioè non equivoci - e concordanti, cioè convergenti verso l'identico risultato. Requisiti tutti che devono rivestire il carattere della concorrenza e nel caso di assenza, anche di uno solo di essi, non possono assurgere al rango di prova idonea a fondare la responsabilità penale.

Nel caso in esame il Giudice di prime cure si è limitato ad affermare l'attendibilità della persona offesa senza valutare correttamente quanto emerso dall'istruttoria né motivare la scelta di disattendere tutte le argomentazioni della difesa *"il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione"* (Cass. Pen. 32133/2021).

La condotta della Zandi, invece, non può configurare né da un punto di vista oggettivo né soggettivo il reato di lesioni dal momento che l'unico fine dell'imputata, così come emerso in istruttoria, è stato quello di difendersi dalle aggressioni ricevute: *"la legittima difesa sussiste se l'azione è imprevedibile e sproporzionata"* ed anche *"sì alla scriminante in caso di lite, quando l'offesa è ingiusta perché "nuova" e più grave di quella accettata"* (Cass. pen. n. 36143/2019). La Zandi è stata aggredita dalla parte civile nel cortile antistante la propria abitazione in maniera del tutto repentina e violenta, ed è riuscita a divincolarsi e fuggire solo mordendo le mani della Carpi che la bloccavano impedendole di muoversi.

Parimenti in relazione alla minaccia, il vaglio istruttorio non ha fornito alcuna prova in termini di tempo e spazio. Nessuno, oltre alla persona offesa ha potuto riferire in merito alla presunta frase minacciosa. Sul punto non può certo rilevare la testimonianza del Tricomi, il quale sebbene presente ai fatti, non può essere considerato obiettivo stante il precedente legame sentimentale con la parte civile: *"vivo nel condominio, sono in rapporti di amicizia adesso con la sig.ra Carpi, prima eravamo conviventi [...] prima di questi fatti, a febbraio ci eravamo già lasciati, io abitavo sopra"* (ud. 14 ottobre 2021, pag. 2).



Pertanto quanto riferito dal predetto non può essere valutato senza considerare i rapporti esistenti fra lui e la Carpi, risultando quindi come unica fonte d'accusa la ricostruzione della persona offesa, con i limiti già evidenziati.

Di fronte a tali evidenze, gli addebiti mossi alla Zandi risultano privi di qualsivoglia riscontro probatorio, ed avrebbero dovuto imporre al Giudice di prime cure una maggior attenzione nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione dell'incidenza di tali fattori in termini di nesso causale e degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose contestate (Cass. Pen., Sez. II, 6955/2019), con conseguente sentenza assolutoria.

## **2) Omessa ed errata motivazione in relazione alla condanna del danno in via equitativa**

Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga provata la responsabilità dell'imputata, la scrivente difesa evidenzia come l'organo di prime cure sia incorso in errore anche in relazione alla quantificazione del danno patito dalla parte civile.

Si legge in sentenza: *“al riconoscimento della responsabilità penale dell'imputata consegue l'accertamento del diritto della parte offesa al risarcimento dei danni conseguiti; tenuto conto della lievissima invalidità temporanea collegata alle lesioni refertate (morso al dito mano sx 7 giorni di prognosi) alla luce dei valori applicati dal Tribunale di Milano; considerato altresì il particolare stato di sofferenza emotiva correlato anche alla profilassi HIV alla quale la parte civile si è dovuta, per mera precauzione sottoporre, il danno patrimoniale nelle sue componenti di danno biologico e di danno morale, viene liquidato secondo equità in 600,00 euro”* (sentenza, pag 5).

La liquidazione equitativa del danno costituisce un rimedio fondato sull'equità c.d. "integrativa" o "suppletiva". L'equità, deve essere intesa, dunque, non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica.

La liquidazione equitativa ha natura non sostitutiva, tanto che ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini), con la conseguenza che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno deve quindi essere oggettiva (cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta) ed incolpevole (non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova) (Cass. pen. 26051/2020).

La Suprema Corte, inoltre, ha precisato che il giudice può ricorrere *“alla liquidazione equitativa dando contezza delle motivazioni che lo hanno portato a quella specifica quantificazione del danno in assenza delle quali il danno sarebbe soltanto un frettoloso calcolo ragionieristico del tutto sganciato dalle specificità del caso concreto* (Cass. Pen. 4377/2016).



Nel caso in esame, il giudice ha ommesso qualsivoglia motivazione in ordine alle ragioni che lo hanno indotto a liquidare il danno in via equitativa, violando così gli insegnamenti della corte di legittimità e il diritto di difesa dell'imputata, che ad oggi non conosce le ragioni poste alla base della condanna al risarcimento del danno inflitto dal primo giudicante.

PQM

Si chiede che l'Ill.mo Tribunale di Bologna, in accoglimento dei motivi di cui sopra

Voglia

riformare la sentenza del Giudice di pace di Imola n. 11/2022, pronunciata in data 24 febbraio 2022 con motivazione depositata il 9 marzo 2022, nel procedimento penale in epigrafe nei confronti della signora Carla Zandi, con i conseguenti provvedimenti di legge.

Con osservanza

Bologna,

Avv. Sabrina Di Giampietro

Elenco fonti di prova ex art. 581 c.p.p.

- verbale udienza 14 ottobre 2021
- trascrizioni udienza 14 ottobre 2021
- denuncia sporta dall'imputata il 4 luglio 2020 acquisita all'udienza del 14 ottobre 2021
- dichiarazioni spontanee depositate dall'imputata per l'udienza del 24 novembre 2021
- dichiarazioni spontanee depositate dall'imputata per l'udienza del 24 febbraio 2022

Il sottoscritto Avv. Sabrina Di Giampietro difensore di fiducia della Sig.ra Carla Zandi, delega l'Avv. Laura Grilli al deposito della presente impugnazione.

Con osservanza

Bologna,

Avv. Sabrina Di Giampietro